

LA RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE

Nota a cura di Stefano Colotto

QUADRO DI RIFERIMENTO ATTUALE

A seguito dell' esito del referendum del dicembre 2016, che ha respinto la riforma costituzionale che prevedeva per il Senato una modalità di elezione indiretta o di secondo grado, il Senato resta eletto direttamente dai cittadini, al pari della Camera dei Deputati.

Ad oggi abbiamo due sistemi elettorali, entrambi ad impianto proporzionale, “di risulta”, a seguito della sentenza n. 1 della Corte Costituzionale del gennaio 2014 che ha dichiarato illegittime alcune parti del Porcellum valevole per il Senato e a seguito della sentenza n. 35 della Corte Costituzionale del gennaio 2017 che ha dichiarato illegittime alcune parti dell' Italicum valevole per la Camera dei Deputati.

LEGGE ELETTORALE “CONSULTELLUM” PER IL SENATO

La sentenza 1/2014 della Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi due punti della legge elettorale Porcellum che era un sistema proporzionale con forte premio di maggioranza:

1) il premio di maggioranza, che scattava senza alcuna soglia attribuendo al partito o coalizione che otteneva più voti (anche con pochissimo scarto rispetto alla parte avversaria) la maggioranza dei seggi, e che a causa della diversa “base” di attribuzione (nazionale alla Camera, regionale al Senato) comportava il rischio molto alto di maggioranze diversificate tra Camera e Senato, con conseguente ingovernabilità

2) il voto di lista bloccato, che privava l' elettore del cd voto “diretto”, riconosciuto dalla Costituzione, ovvero la possibilità di esprimere la preferenza.

Il Consultellum è quindi un sistema elettorale “di risulta”, ovvero ciò che resta del Porcellum dopo la dichiarazione di illegittimità dei due punti suddetti.

E' un sistema elettorale proporzionale puro con voto di preferenza, che prevede soglie di accesso a livello regionale, del 3% per i partiti che si coalizzano nell' ambito di una coalizione che deve raggiungere il 20 % , oppure dell' 8% per i partiti che corrono da soli.

LEGGE ELETTORALE “ITALICUM” PER LA CAMERA DEI DEPUTATI

La sentenza 35/2017 della Corte Costituzionale ha affrontato tutti gli aspetti della legge oggetto di ricorsi:

1) è stato bocciato il secondo turno di ballottaggio previsto nel caso in cui nessuna lista avesse raggiunto il 40% dei voti al primo turno, quindi il sistema resta a turno unico

2) è stata ritenuta non fondata la questione di legittimità relativa al premio di maggioranza, che scatta per chi ottiene il 40% dei voti senza una soglia numerica minima di voti ottenuti (può ottenere il premio anche un partito che abbia raccolto pochi voti, basta che siano il 40 % dei voti espressi)

3) sono rimasti i capilista bloccati e la possibilità di candidature multiple fino a 10 collegi, ma nel caso di candidato eletto in più collegi la scelta del collegio non viene più rimessa all' arbitrio del candidato vincitore ma ad un sorteggio tra i diversi collegi

4) i giudici della Consulta hanno affermato che a seguito della sentenza "la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione".

Anche per la Camera dei Deputati quindi il sistema elettorale è "di risulta" ovvero ciò che resta dell'Italicum, dopo la dichiarazione di illegittimità dei punti suddetti.

E' quindi un sistema elettorale proporzionale a turno unico con un premio di maggioranza che scatta soltanto nel caso in cui una lista raggiunga almeno il 40% dei voti su base nazionale, nel qual caso il premio del 15 % consente di ottenere 340 seggi (ovvero il 55%) su 617 (sono esclusi dal calcolo il seggio della Valle d'Aosta e i 12 deputati eletti all'estero). I partiti perdenti si ripartiscono i 290 seggi rimanenti proporzionalmente ai voti ottenuti.

E' prevista una soglia unica di sbarramento al 3% su base nazionale.

Le 20 circoscrizioni, corrispondenti alle regioni, sono divise in 100 collegi plurinominali con capilista bloccati, per gli altri candidati valgono le preferenze. Nei 100 collegi ciascun partito presenta una lista di 6/7 nomi.

Il voto è bloccato, cioè il voto viene dato alla lista e i seggi sono attribuiti in base all' ordine predefinito dei candidati nella lista, i capilista possono presentare la candidatura in più collegi fino ad un massimo di 10.

PRINCIPALI DIFFERENZE CHE RESTANO TRA I DUE SISTEMI ELETTORALI DI CAMERA E SENATO

I due sistemi elettorali vevoli per la Camera e per il Senato pur essendo entrambi basati su un impianto proporzionale, differiscono almeno sotto 4 aspetti, **con il rischio conseguente di portare a maggioranze diversificate tra i due rami del Parlamento:**

1) il premio di maggioranza è previsto solo per la Camera, mentre non c'è al Senato

2) alla Camera è prevista un' unica soglia di accesso del 3% calcolata a livello nazionale, mentre al Senato le liste singole devono ottenere l' 8%, le liste che si coalizzano devono prendere il 3% a condizione che la coalizione raggiunga il 20%.

Inoltre tutte le soglie per il Senato sono a livello regionale

3) la possibilità di coalizioni è prevista solo al Senato, per far scattare lo sconto sulla soglia, mentre alla Camera il premio può andare solo alla singola lista

4) i capilista bloccati sono previsti solo per la Camera, mentre al Senato tutti i senatori sono eletti con il voto di preferenza.

LA PROPOSTA PD DEL “ROSATELLUM BIS”

Per risolvere il problema delle differenze esistenti tra i due sistemi sopra evidenziate il PD ha presentato una nuova proposta di riforma della legge elettorale, ribattezzata “Rosatellum bis”, dal nome del capogruppo alla Camera del PD Ettore Rosato, che aveva già presentato una proposta simile prima dell’estate.

È una legge elettorale mista proporzionale - maggioritario, molto simile al Mattarellum, la legge elettorale in vigore tra il 1993 e il 2005.

Nel “Rosatellum bis” il **36% dei seggi** viene assegnato con un **sistema maggioritario** basato su **collegi uninominali**, cioè collegi in cui ogni partito presenta un solo candidato, mentre il restante **64%** viene assegnato con **criteri proporzionali** (ci saranno quindi 232 seggi alla Camera e 116 al Senato - compresi Trentino e Val d’Aosta - eletti con i collegi).

La principale differenza con il sistema attualmente in vigore, che è un proporzionale puro, è la presenza di numerosi collegi uninominali che creerà un incentivo a coalizzarsi tra i vari partiti. Nei collegi uninominali, infatti, verrà eletto il candidato che prende anche un solo voto più dei suoi avversari. Ai partiti politicamente più vicini quindi converrà accordarsi sul candidato da appoggiare in ogni singolo collegio e poi appoggiarlo tutti insieme, come avveniva ai tempi del Mattarellum.

E’ prevista una **soglia unica nazionale di sbarramento al 3%**, sia alla Camera che al Senato, sia per i partiti che si presentano da soli sia per quelli che si presentano in coalizione. Non è ammesso il voto disgiunto, cioè votare un candidato al collegio uninominale e una lista diversa da una quelle che lo sostengono.

L’elettore quindi avrà una scheda con il nome del candidato nel collegio uninominale e il simbolo del partito che lo appoggia, o dei partiti della coalizione, ognuno accompagnato dai nomi del listino proporzionale del singolo partito.

Scegliendo un candidato nel collegio uninominale, voterà automaticamente anche la lista che lo sostiene. Se si tratta di una coalizione di più liste, dovrà barrare il simbolo del partito della coalizione che lo appoggia a cui vuole destinare il suo voto proporzionale. Se decide di barrare soltanto il nome del candidato al collegio uninominale, senza scegliere nessuna delle liste che lo appoggiano, il suo voto sarà distribuito in maniera proporzionale a seconda di quanti voti hanno ricevuto le varie liste della coalizione (è quindi preferibile barrare la propria lista favorita, altrimenti il voto sarà assegnato automaticamente).

Sarà possibile candidarsi fino a 5 collegi plurinominali proporzionali nonché in un collegio uninominale.

I listini saranno corti: avranno al massimo dai 2 ai 4 candidati, ma per i seggi attribuiti con il sistema proporzionale l’ elettore di fatto non potrà apporre preferenze, in quanto i candidati dei suddetti listini corti saranno indicati dai partiti.

Sia alla Camera che al Senato nessuno dei due generi può superare il 60% nei collegi uninominali, mentre è obbligatoria l’ alternanza nei listini proporzionali.